



**COMUNE  
DI  
SERRAVALLE PISTOIESE**

**\*\*\***

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE,  
DEI CIRCHI EQUESTRI E DEI PARCHI  
DIVERTIMENTO**

## **Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi art. 9 della L. 18.3.1968 n. 337 e le sue norme di attuazione, le modalità di concessione delle aree comunali per coloro che intendono esercitare nel territorio del Comune di Serravalle P.se attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.

All'interno delle "attrazioni" definite dall'art. 4 della L. 18.3.1968 n. 337 operano i "giochi" che ai fini di questo regolamento si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) giochi a gettone azionati a mano
- b) giochi a gettone azionati a ruspe
- c) giochi su piano mobile (giochi elettronici)

Il "pugnometro" viene considerato come piccola attrazione il cui ingombro massimo però non deve superare un metro quadrato.

## **Art. 2 – PARCO TRADIZIONALE**

Il parco tradizionale è quello che viene effettuato all'interno del vecchio campo sportivo di via Matteotti in occasione della Fiera annuale di Casalguidi che cade nel mese di Settembre con inizio e fine nella stessa data della fiera salvo eventuale proroga a condizione che sia presente la maggioranza delle attrazioni autorizzate.

L'ingresso al parco ed il montaggio delle attrazione deve avvenire entro le date comunicate dall'Amministrazione Comunale; questo vale anche per lo sgombrò dell'area (salvo problemi meteorologici).

Per ottenere la concessione dell'area ogni titolare di attrazione deve far pervenire domanda al Sindaco entro il 30 giugno, le domande presentate successivamente verranno archiviate.

La domanda deve essere redatta in carta da bollo e deve contenere le generalità complete, la residenza, il domicilio, recapito telefonico, cod. fisc. e partita IVA, il tipo e/o la denominazione dell'attrazione individuata nella licenza comunale, le misure comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno dell'attrazione stessa: pedane, cassa, eventuale spazio da transennare ecc...Limitatamente all'attrazione di carattere generico (rotonda pesca, rotonda tiri vari, gioco a gettone azionato a mano) dovrà essere indicato il tipo di gioco installato all'interno dell'attrazione.

Alla suddetta domanda dovrà essere allegata la fotocopia della licenza comunale ed eventuale fotografia dell'attrazione o mestiere.

Per chi non è concessionario di posteggio fisso allegare inoltre dichiarazione degli anni in cui ha presentato domanda unitamente alla fotocopia della raccomandata con ricevuta di ritorno.

I concessionari si distinguono in:

- a) concessionari di posto fisso
- b) concessionari di posto novità
- c) concessionari a carattere precario

I concessionari a posto fisso sono tutti coloro che sono compresi nell'elenco approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 07/06/2006 (allegato "A").

Agli esercenti titolari di attrazioni "novità" è concesso il posto per uno spazio, sempre che non in contrasto con le altre attrazioni e con le stesse condizioni di sicurezza ed agibilità. Sono da considerarsi "novità" quelle che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e non costituiscano innovazioni e modificazioni di attrazioni esistenti.

Ad ogni concessionario non potrà essere concesso più di uno spazio, fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Nell'assegnazione del posto, sentiti i rappresentanti delle Associazioni di Categoria, sarà tenuto conto dei seguenti requisiti:

- anzianità di frequenza con la stessa attrazione o mestiere;
- anzianità di appartenenza alla categoria di gestione del mestiere o attività che si intende installare;

L'anzianità di frequenza sarà determinata come segue:

- assegnando un punto per ciascuno anno di frequenza al parco con decorrenza massima dall'anno 1979;

mentre per:

- cambio di proprietà un punto in meno;
- sostituzione gioco/attrazione un punto in meno;
- per ogni anno di rinuncia a partecipazione un punto in meno;
- per cambio di tipologia cinque punti in meno.

Il richiedente accolto in quanto "novità" ma che non si presenti viene escluso per due anni consecutivi dalla possibilità di partecipazione con la "novità" se non avrà documentato validi motivi di assenza.

Qualora le domande "novità" siano superiori ai posti disponibili verrà redatta una graduatoria annuale e la scelta e l'assegnazione è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

La concessione del posteggio per le "novità" non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità e sono rilasciate in misura tale da assicurare la completa occupazione dell'area destinata a parco divertimenti.

Inoltre, se dopo l'avvenuta collocazione dei mestieri novità rimanesse ancora spazio libero, questo viene assegnato di volta in volta a concessionari "a carattere precario" in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere titolari di concessione a posto fisso nel parco
- con attrazione non concorrente e non simile alle altre presenti
- in modo da effettuare una "rotazione" che consenta una opportunità di lavoro per tutti.

Annualmente deve essere redatta una graduatoria dei concessionari a "carattere precario" da utilizzarsi anche in caso di eventuale assenza dei titolari a posto fisso, dando la precedenza alla domanda con maggiore anzianità avente lo stesso tipo di attrazione di quella vacante.

La concessione di posteggio "a carattere precario" non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità.

La predisposizione della pianta per la sistemazione delle attrazioni nel parco viene effettuata dal responsabile del servizio con la collaborazione dei concessionari più anziani tenendo conto sia della sistemazione degli anni precedenti che dell'ordine della graduatoria o altro.

Ogni forma di sub concessione è vietata ed il titolare è tenuto a gestire l'attrazione personalmente e/o con gli aventi titolo (familiari o collaboratori professionali).

Eventuali assenze, dovute a comprovati motivi di forza maggiore, devono essere comunicate al Comune a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con indicato il periodo presunto di assenza, le generalità del familiare o collaboratore e, in caso di malattia, allegare certificato medico.

### **Art. 3 - SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI, ASPETTATIVE E RINUNCIE**

La sostituzione dell'attrazione o modifica della stessa è consentita qualora la domanda venga presentata almeno un mese prima dell'inizio della Fiera perché non venga a creare diretta concorrenza con altra già presente, compatibilmente con la disponibilità dello spazio e solo con una anzianità minima di partecipazione di almeno due anni.

Le sostituzioni e le modifiche sono consentite solo quando:

- la nuova attrazione appartenga allo stesso tipo della precedente;
- la nuova attrazione sia di tipo e caratteristiche diverse da quelle già presenti nel parco, e comunque la maggiore misura di ingombro non deve essere superiore al 10%, e, comunque non condizionare l'installazione delle altre attrazioni aventi diritto;

Le richieste di rinuncia devono pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni avanti l'inizio della manifestazione. Quelle pervenute dopo tale termine sono considerate tardive ed il titolare viene escluso dalla partecipazione anche per l'anno successivo, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati, quali il furto, la distruzione o il danneggiamento grave dell'attrazione.

La richiesta di rinuncia, anche se presentata nel termine dei trenta giorni sopracitati, può essere avanzata massimo per due anni consecutivi pena la perdita del posto fisso, salvo i casi di forza maggiore opportunamente documentati.

Se un assegnatario a posto fisso non si presenta senza aver dato alcuna comunicazione, viene escluso definitivamente dalla graduatoria salvo i casi di grave impedimento comunque da documentarsi successivamente;

#### **Art. 4 - CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITÀ**

Il trasferimento della titolarità di una attrazione (gestione o proprietà) deve essere comprovato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente ovvero con atto notarile registrato.

Il trasferimento della titolarità (gestione temporanea e/ proprietà) comporta la conservazione dell'anzianità di piazza acquisita dal precedente titolare sia nei casi di successione "mortis causa" sia nel caso di subingresso per atto tra vivi, nella proprietà o in gestione.

L'acquirente di attrazione di titolare a posto fisso non può cambiare l'attrazione prima di due anni di frequenza con la stessa attrazione, altrimenti perde l'anzianità.

#### **Art. 5 - CONCESSIONI AREE PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE O PICCOLI GRUPPI DI ATTRAZIONI**

Per il rilascio delle concessioni ed il funzionamento delle attrazioni di cui trattasi valgono le norme ed i criteri del presente regolamento, nelle aree temporaneamente adibite ed autorizzate. Le concessioni non possono essere rilasciate per un periodo superiore a giorni trenta, eventualmente rinnovabile e, quando rilasciate non danno alcun diritto di acquisizione di anzianità.

Le istanze devono pervenire almeno 30 giorni e sono esaminate in ordine cronologico di presentazione. Non possono essere rilasciate concessioni per installazione di singole attrazioni e/o piccoli gruppi di attrazioni nei 30 giorni antecedenti l'inizio della Fiera di Casalguidi né tanto meno, durante il suo svolgimento.

#### **Art. 6 - ATTIVITÀ COMMERCIALI COMPLEMENTARI**

Le attività commerciali tradizionalmente operanti nel parco divertimento, aventi come caratteristica la commercializzazione di dolciumi, panini ecc.. sono assimilate al comparto attrazioni del parco e, pertanto, sono soggette alla stessa regolamentazione ed agli stessi obblighi.

#### **Art. 7 - CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI**

Gli spettacoli circensi possono essere autorizzati solo nell'area eventualmente disponibile temporaneamente e secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S.

Per ottenerne la concessione il titolare deve presentare domanda completa in bollo al Sindaco trenta giorni avanti l'inizio dell'attività, specificando quanto segue:

- generalità, residenza e domicilio del titolare del circo;
- tipo e numero delle attrazioni e dimensioni delle attrezzature, nonché ogni altra indicazione e documentazione che il comune intende acquisire e che il richiedente ritenga utile presentare;

L'Amministrazione Comunale ha piena discrezionalità nella concessione dell'area che non può mai essere concessa nel periodo della Fiera Annuale di Casalguidi e nei trenta giorni antecedenti il suo svolgimento.

Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse locale, la concessione può essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 8 - ATTI VIETATI**

È vietato ad ogni titolare di attrazione danneggiare il suolo e gli arredi urbani.

Ciascun esercente deve attenersi scrupolosamente alle condizioni che sono prescritte nella concessione di suolo pubblico circa l'orario di apertura e chiusura dei vari mestieri, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'esatta ubicazione di installazione, le dimensioni, l'utilizzo degli impianti di amplificazione e quanto altro indicato.

All'interno dell'area del parco è ammessa la sosta solo agli autocarri che sono parte integrante dei mestieri, purché non rechino intralcio o pericolo agli altri mestieri o non siano di ostacolo al transito dei mezzi di soccorso.

Non è ammessa la sosta di roulotte, campers, veicoli personali, veicoli adibiti ad abitazione.

### **Art. 9 - CAUZIONI**

Prima di installare l'attrazione nel parco divertimenti, ogni titolare deve versare, almeno 5 giorni avanti l'apertura, una cauzione per ciascun mestiere di € 100,00 e € 300,00 per l'installazione di circo, a garanzia in acconto di eventuali danni che si potrebbero verificare.

Lo svincolo della suddetta cauzione avverrà dopo verifica tecnica.

### **Art. 10 – VIOLAZIONI ALLE NORME REGOLAMENTARI – SANZIONI**

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

1 - Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000, n.267, introdotto dalla L.16/01/2003 n.3.

2 - Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24/11/1981, n.689 ed alla Legge Regione Toscana 28/12/2000, n.81.

3 - Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773, sono sanzionate dal presente regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

a) Occupazione non corretta degli spazi concessi e/o in spazi esterni

> Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 100,00

- b) Difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive riscontrabili
  - > Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 100,00
- c) Modifica e/o trasformazione e sostituzione dell'attrazione autorizzata che determinano una variazione di tipologia della stessa
  - > Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 100,00
- d) Emissioni sonore superiori ai limiti di legge
  - > Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 100,00

4 - Per le sanzioni di cui al presente regolamento è ammesso il pagamento entro 30 giorni dal giorno della contestazione o notifica del verbale.

#### **Art. 11 – AZIONE DI VIGILANZA**

La Polizia Municipale ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione, in relazione al rispetto delle norme del presente regolamento.

Il coordinamento delle fasi preliminari preparatorie e d'allestimento è affidato al Responsabile dell'Ufficio Licenze.

#### **Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18/3/1968 n. 337 e successive modificazioni ed integrazioni, nella L. 29/7/1980 n. 390, D.M. 21/12/2005 (G.U. 29 DEL 01/01/2006).

Eventuali deroghe al presente Regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi d'interesse o di ordine pubblico.